

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441- <i>quater</i> -A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) ....	9
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	14
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441- <i>ter</i> Governo (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	10
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	15

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441- <i>quater</i> -A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) ....	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	10

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	11
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	17
Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. C. 1446 Boniver ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	12
AVVERTENZA .....	13
ERRATA CORRIGE .....	13

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

##### La seduta comincia alle 13.55.

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**Emendamenti C. 1441-*quater*-A Governo.** (Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, dopo essersi richiamata al parere espresso lo scorso 2 ottobre dal Comitato sul testo del disegno di legge in oggetto, come risultante a seguito dell'esame degli emendamenti svoltosi presso la XI Commissione, si sofferma preliminarmente sugli emendamenti 37.12 e 37.13 Caparini, che reputa in contrasto con il principio della parità di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici, previsto dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nonché con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della stessa Carta costituzio-

nale. Sui restanti emendamenti non rileva profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta sulle proposte emendative in esame, ad eccezione degli emendamenti 37.12 e 37.13 Caparini, per i quali propone l'espressione di un parere contrario.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441-ter Governo.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*).

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 7, che, nel prevedere i principi ed i criteri direttivi della delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, alla lettera *b*) del comma 1 dispone il coordinamento degli interventi di competenza dello Stato con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, senza prevedere forme di coinvolgimento degli enti territoriali. Non rileva invece profili problematici sulle altre disposizioni del provvedimento per quanto attiene alle competenze della Commissione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Alessandro NACCARATO (PD) ritiene che, al fine di rendere più incisivo il ruolo degli enti territoriali, l'osservazione contenuta nella proposta di parere presentata dal presidente Bertolini dovrebbe essere trasformata in condizione: solo in questo caso il proprio gruppo voterà a favore.

Raffaele VOLPI (LNP), pur comprendendo le ragioni di fondo sottese all'intervento del deputato Naccarato, ritiene sufficiente prevedere una osservazione.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, pur comprendendo le motivazioni di ordine politico sottese all'intervento del deputato Naccarato, ritiene che l'osservazione contenuta nella proposta di parere da lei presentata sia sufficiente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.05.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 17.45.**

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**Emendamenti C. 1441-quater-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, propone di esprimere un parere di nulla osta sulle proposte emendative 37-bis.204 e 38-quinquies.301 e 65.200 della Commissione, 39-septies.0.101, 39-quater.100 del Governo e sui subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 38.0100 del Governo, nonché sugli emendamenti 37.200 e 39-bis.200 della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 17.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 14 ottobre 2008.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.10 alle 21.15.

**SEDE REFERENTE**

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

**La seduta comincia alle 21.15.**

**Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.**

**Testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 3*). Ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svoltosi, si è stabilito, secondo quanto già convenuto nella riunione dello scorso 25 settembre, di svolgere l'esame degli emendamenti al testo base in materia di riforma della legge elettorale europea nelle giornate di oggi (martedì 14 ottobre), domani (mercoledì 15 ottobre, con eventuale prosecuzione notturna), dopodomani (giovedì 16 ottobre, con eventuale prosecuzione notturna), nonché eventualmente venerdì 17 ottobre. Si è stabilito inoltre che, considerato l'elevato numero di emendamenti presentati, la Commissione, a fronte del limitato numero di sedute a disposizione, procederà, ove necessario al fine di assicurare la conclusione dell'esame nei tempi stabiliti, con votazioni a scalare con riferimento agli emendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate.

Avverte poi che la presidenza, nell'esercizio dei suoi poteri ordinatori, si riserva

di organizzare i tempi degli interventi sulla base dell'andamento dei lavori al fine di assicurare il rispetto delle decisioni assunte dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in merito ai tempi di esame del provvedimento.

Avverte, infine, che sono da ritenersi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Pisicchio 1.07 che reca una disciplina generale sull'attività dei partiti politici; e l'articolo aggiuntivo Luciano Dussin 1.08, che apporta modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con riguardo alle norme concernenti i soggetti esentati dal regime delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

Pino PISICCHIO (IdV), intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa presente che il proprio gruppo ha presentato proposte emendative che, lungi dall'aver carattere ostruzionistico, sono volte a promuovere un serio confronto tra le diverse forze politiche sulle principali questioni problematiche. Si tratta di emendamenti coerenti con gli interventi svolti dai rappresentanti del proprio gruppo nel corso della discussione di carattere generale, che ritiene essenziali al fine di rendere in qualche modo condivisibile il testo del provvedimento.

Il proprio gruppo intende prevedere una soglia di sbarramento che assicuri una seria rappresentanza al Parlamento europeo e che non metta in pericolo la sopravvivenza di forze politiche rappresentative di parti significative dell'elettorato.

Si sofferma quindi sul voto di preferenza, di cui il testo base prevede l'abolizione. In proposito esprime il timore che l'intenzione reale della maggioranza di governo sia quella di abolire questo istituto da tutte le consultazioni elettorali nazionali, comprese quelle a carattere locale.

Osserva quindi che il proprio gruppo ha presentato anche un emendamento volto a stabilire l'incandidabilità per i

soggetti che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato relative a reati non colposi.

Il testo base approvato dalla Commissione presenta carenze e limiti di fondo, soprattutto perché lascia poco spazio agli elettori. Si tratta di limiti che potrebbero essere attenuati assicurando metodi democratici di decisione all'interno dei partiti politici. A tale fine fa presente di avere presentato un emendamento, volto a definire una disciplina generale in materia di attività ed organizzazione dei partiti politici, che però è stato dichiarato inammissibile.

Salvatore VASSALLO (PD) sottolinea come il contenuto degli emendamenti presentati dal proprio gruppo è volto essenzialmente a migliorare il testo base, con l'obiettivo di sviluppare un serio confronto sulle questioni più rilevanti. Si tratta di questioni controverse, sulle quali il proprio gruppo non condivide le soluzioni indicate dal relatore. Si riferisce, in particolare, agli effetti prodotti dalla eliminazione del voto di preferenza, che il proprio gruppo ritiene di poter bilanciare attraverso l'introduzione dell'istituto delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni.

Un'altra questione controversa è quella della dimensione delle circoscrizioni. Al riguardo ritiene che, per assicurare una equa rappresentanza dei due sessi all'interno delle liste elettorali, l'ampiezza delle circoscrizioni così come definita nel testo base non sembra consentire il raggiungimento di questo obiettivo.

In conclusione ribadisce la volontà di confronto da parte del proprio gruppo, che trova un concreto riscontro nel numero e nel contenuto degli emendamenti presentati.

Mario TASSONE (UdC) rileva come i lavori dell'Assemblea nella giornata odierna abbiano fortemente sacrificato quelli delle Commissioni, e in particolare della I Commissione, che si è vista costretta a riunirsi in tarda serata. L'organizzazione dei lavori della Camera non

risponde, quindi, a quei principi di razionalità e buon andamento cui invece dovrebbe ispirarsi, senza contare che la democrazia si costruisce anche organizzando i lavori parlamentari in modo da consentire la presenza dei deputati nelle diverse sedi di esame. Si ripromette pertanto di sollevare la questione nelle sedi opportune.

A nome del gruppo, esprime poi rammarico per il fatto che nessun componente dell'Unione di centro abbia potuto partecipare alla deliberazione per l'adozione del testo base a causa di un concomitante impegno di gruppo. Quanto all'elevato numero di emendamenti presentati dal gruppo, chiarisce che essi traggono origine dal fatto che questo non condivide le concezioni di fondo del provvedimento, col quale la maggioranza persegue il solo obiettivo di rafforzare e confermare l'assetto politico e partitico invalso in Italia dopo le ultime elezioni del Parlamento nazionale. Attraverso gli emendamenti il suo gruppo intende quindi richiamare l'attenzione del Parlamento su alcuni punti essenziali: la soglia del 5 per cento, che è più alta di quelle che si prevedono per elezioni nazionali e che serve soltanto a colpire le forze politiche minori; l'abolizione della preferenza, che toglie al popolo sovrano la possibilità di scegliere i propri rappresentanti.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.**

**C. 1446 Boniver.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, non essendo stati presentati emendamenti né articoli aggiuntivi, il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 21.45.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Sugli esiti dell'incontro interparlamentare sul tema « Europa: migrazione e integrazione », organizzato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Parlamento francese (Bruxelles, 10-11 settembre 2008).*

#### ATTI COMUNITARI

*Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. COM(2008)426 def.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

*Atto n. 30.*

*Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

*Atto n. 31.*

*Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.*

*Atto n. 25.*

*Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico.*

*Atto n. 26.*

*Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

*Atto n. 27.*

*Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

*Atto n. 28.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 ottobre 2008, a pagina 11, prima colonna, sedicesima riga, deve leggersi « 15.45 » in luogo di « 17.05 ».

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*-A Governo)****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

richiamato il parere espresso lo scorso 2 ottobre da questo Comitato sul testo del disegno di legge in oggetto, come risultante a seguito dell'esame degli emendamenti svoltosi presso la XI Commissione;

rilevato che il suddetto parere conteneva una condizione volta alla soppressione, all'articolo 37, comma 4-*ter*, della disposizione che prevede che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nella regione per i posti ivi banditi;

considerato che tale condizione si fondava sul presupposto che la norma in

questione fosse in contrasto con il principio della parità di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, previsto dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nonché con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della stessa Carta costituzionale;

esprime

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 37.12 e 37.13 Caparini;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli articoli aggiuntivi 38.0100 e 39-*septies*.0101.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  
nonché in materia di energia (nuovo testo C. 1441-ter Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-ter Governo, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia »;

considerato che il provvedimento in esame contiene disposizioni riconducibili ad ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa dello Stato;

considerato, in particolare, che il provvedimento contiene misure di rilevante carattere macroeconomico, volte al sostegno ed al rilancio dell'economia nazionale e che le disposizioni in esso contenute possono essere ricondotte in via prevalente alla materia « tutela della concorrenza », che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che, nel sistema delle competenze legislative disegnato dall'articolo 117 della Costituzione, la materia della « tutela della concorrenza », secondo la giurisprudenza costituzionale, si caratterizza per la natura funzionale, individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata, valendo a legittimare l'intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale;

considerato pertanto che, sempre secondo la giurisprudenza costituzionale, la natura « trasversale » della competenza statale in materia di « tutela della concor-

renza » fa in modo che essa « si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi – alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni – connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese »;

tenuto conto del fatto che, in presenza di un intreccio di competenze che non possa risolversi sulla base di un criterio di prevalenza di una materia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha posto in luce la necessità di attivare procedimenti destinati ad integrare il parametro della leale collaborazione, in particolare attraverso il sistema delle Conferenze Stato-Regioni e autonomie locali, all'interno del quale « si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse locali »;

considerate le disposizioni in materia di energia, recate dagli articoli 13-bis, 15, 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-sexies, 17, 17-bis, 18, 22-bis del provvedimento in esame;

tenuto conto, in proposito, che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », ma che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2004, ha ammesso la legittimità costituzionale della normativa statale di dettaglio in materia di energia, applicando il principio dell'attrazione in sussidiarietà elaborato nella sentenza n. 303 del 2003;

valutato, in particolare, l'articolo 7, che nel prevedere i principi ed i criteri

direttivi della delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, alla lettera *b*) del comma 1 dispone il coordinamento degli interventi di competenza dello Stato con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, senza prevedere forme di coinvolgimento degli enti territoriali;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 7, al comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento degli enti territoriali interessati.



## ALLEGATO 3

**Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

*Sopprimere il comma 1.*

- 1. 65.** Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

*Al comma 1, prima della lettera a), premettere le seguenti:*

*0a)* l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è ripartita in due circoscrizioni, corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali costituisce il collegio unico nazionale.

3. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua dividendo il numero

degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all'Italia e attribuendo comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti è inferiore a tale quoziente.

5. I rimanenti seggi sono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il totale del numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei membri spettanti all'Italia, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui al comma 4, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti »;

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* il nono e il decimo comma dell'articolo 12 sono abrogati;

*sostituire la lettera n), con le seguenti:*

*n)* all'alinea del secondo comma dell'articolo 35, le parole: « circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « circoscrizioni individuate ai sensi dell'articolo 2 »;

*n-bis)* la tabella A è abrogata.

- 1. 1.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Non sono eleggibili alla carica di componente del Parlamento europeo:

- a)* i componenti del governo;
- b)* i presidenti di giunta regionale;
- c)* i sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti;
- d)* i presidenti di provincia ».

2. Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

3. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Parlamento Europeo, a decorrere dalla data della prima sessione del Parlamento stesso tenuta dopo la precedente elezione.

4. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni.

5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere *a)*, *b)* e *c)*.

**1. 12.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Miniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

*Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis.

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di

membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ».

**1. 2.** Pisicchio, Costantini, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Palomba.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera n).*

**1. 3.** Santelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\* **1. 4.** Giovanelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\* **1. 66.** Casini, Vietti, Buttiglione, Volonté, Tassone, Mannino, Libé, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* il secondo comma e il terzo comma dell'articolo 12 sono sostituiti dal seguente:

« La presentazione delle liste dei candidati deve essere accompagnata dal deposito, a titolo di cauzione infruttifera, di una somma pari a euro 10 mila per ogni candidato. Tale somma verrà restituita alle liste che avranno ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi nella circoscrizione ».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «nessuna sottoscrizione è richiesta» con le seguenti: «nessun deposito è richiesto».

#### 1. 5. Stracquadanio.

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 5.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni

fino a 2 milioni di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 10.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 4 milioni di abitanti, da almeno 15.000 e da non più di 18.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 4 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno 20.000 e da non più di 24.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti;

Conseguentemente, sostituire la Tabella A di cui all'allegato n. 1, con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizioni elettorali</i>	<i>Capoluogo della circoscrizione</i>
I Piemonte-Valle d'Aosta	Torino
II Lombardia	Milano
III Trentino-Alto Adige-Friuli Venezia Giulia	Trieste
IV Veneto	Venezia
V Liguria	Genova
VI Emilia-Romagna	Bologna
VII Toscana	Firenze
VIII Umbria-Marche	Ancona
IX Lazio	Roma
X Abruzzo-Molise	L'Aquila
XI Campania	Napoli
XII Puglia	Bari
XIII Basilicata-Calabria	Reggio Calabria
XIV Sicilia	Palermo
XV Sardegna	Cagliari

».

#### 1. 6. Bianconi.

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 5.000 e da non più di

6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 2 milioni di abitanti, da almeno 10.000 e da non più di 12.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno

15.000 e da non più di 18.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti e fino a 8 milioni di abitanti; da almeno 20.000 e da non più di 24.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti;

**1. 7.** Santelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 35.000 e non più di 40.000 elettori.*

**1. 67.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 34.000 e non più di 39.000 elettori.*

**1. 68.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 33.500 e non più di 38.500 elettori.*

**1. 69.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 33.000 e non più di 38.000 elettori.*

**1. 70.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 32.500 e non più di 37.500 elettori.*

**1. 71.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di*

15.000 elettori *con le seguenti: non meno di 32.000 e non più di 37.000 elettori.*

**1. 72.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 31.500 e non più di 36.500 elettori.*

**1. 73.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 31.000 e non più di 36.000 elettori.*

**1. 74.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 30.500 e non più di 35.500 elettori.*

**1. 75.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.*

**1. 76.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 29.500 e non più di 34.500 elettori.*

**1. 77.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 29.000 e non più di 34.000 elettori.*

**1. 78.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 28.500 e non più di 33.500 elettori.*

**1. 79.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 28.000 e non più di 33.000 elettori.*

**1. 80.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 27.500 e non più di 32.500 elettori.*

**1. 81.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 27.000 e non più di 32.000 elettori.*

**1. 82.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 26.500 e non più di 31.500 elettori.*

**1. 83.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 26.000 e non più di 31.000 elettori.*

**1. 84.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 25.500 e non più di 30.500 elettori.*

**1. 85.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 25.000 e non più di 30.000 elettori.*

**1. 86.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 24.500 e non più di 29.500 elettori.*

**1. 87.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 24.000 e non più di 29.000 elettori.*

**1. 88.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 23.500 e non più di 28.500 elettori.*

**1. 89.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 23.000 e non più di 28.000 elettori.*

**1. 90.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 22.500 e non più di 27.500 elettori.*

**1. 91.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 22.000 e non più di 27.000 elettori.*

**1. 92.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 21.500 e non più di 26.500 elettori.*

**1. 93.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 21.000 e non più di 26.000 elettori.*

**1. 94.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 20.500 e non più di 25.500 elettori.*

**1. 95.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 20.000 e non più di 25.000 elettori.*

\* **1. 8.** Giovanelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 20.000 e non più di 25.000 elettori.*

\* **1. 96.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 19.500 e non più di 24.500 elettori.*

**1. 97.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 19.000 e non più di 24.000 elettori.*

**1. 98.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 18.500 e non più di 23.500 elettori.*

**1. 99.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 18.000 e non più di 23.000 elettori.*

**1. 100.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 17.500 e non più di 22.500 elettori.*

**1. 101.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 17.000 e non più di 22.000 elettori.*

**1. 102.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 16.500 e non più di 21.500 elettori.*

**1. 103.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 16.000 e non più di 21.000 elettori.*

**1. 104.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 15.500 e non più di 20.500 elettori.*

**1. 105.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 15.000 e non più di 20.000 elettori.*

**1. 106.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 14.500 e non più di 19.500 elettori.*

**1. 107.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 14.000 e non più di 19.000 elettori.*

**1. 108.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 13.500 e non più di 18.500 elettori.*

**1. 109.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 13.000 e non più di 18.000 elettori.*

**1. 110.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 12.500 e non più di 17.500 elettori.*

**1. 111.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 12.000 e non più di 17.000 elettori.*

**1. 112.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 11.500 e non più di 16.500 elettori.*

**1. 113.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 11.000 e non più di 16.000 elettori.*

**1. 114.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 10.500 e non più di 15.500 elettori.*

**1. 115.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

« a-bis). Il quarto comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo ».

**1. 9.** Santelli.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

« a-bis). Il quarto comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti, o gruppi politici costituiti in gruppo

parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere».

**1. 11.** Luciano Dussin.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la lettera:*

« a-bis) all'articolo 12 i commi 4 e 5 sono abrogati.

**1. 10.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1. 116.** Casini, Vietti, Bottiglione, Volonté, Tassone, Mannino, Libé, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: A pena di inammissibilità, tra l'insieme dei candidati presenti nelle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno non possono essere presenti persone dello stesso sesso in misura superiore al sessanta per cento del totale. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più prossima ».

**1. 13.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) Dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: A pena di inammissibilità, tra l'insieme dei candidati presenti

nelle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno non possono essere presenti persone dello stesso sesso in misura superiore al sessanta per cento del totale. Ai fini del computo sono escluse le candidature plurime. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più prossima.

**1. 14.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

Ciascuna lista deve comprendere candidati di entrambi i generi. A pena di inammissibilità, nella successione delle candidature delle liste di circoscrizione nessun genere può essere presente consecutivamente.

**1. 15.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) Dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: Ciascuna lista deve comprendere candidati di entrambi i generi. A pena di inammissibilità, nella successione delle candidature delle liste di circoscrizione nessun genere può essere presente consecutivamente, ad eccezione dei primi due candidati della lista.

**1. 16.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

*Al comma 1, lettera b), capoverso sostituire la parola: Ciascuna con la seguente: Ogni.*

**1. 117.** Volonté, Mannino, Tassone.



*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: i generi con le seguenti: i sessi.*

**1. 118.** Volontè, Mannino, Tassone.

*Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: successione con la seguente: sequenza.*

**1. 119.** Volontè, Mannino, Tassone.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: nessun genere può essere presente consecutivamente oltre il secondo con le seguenti: deve essere garantita l'alternanza di candidati di sesso diverso.*

**1. 120.** Volontè, Mannino, Tassone.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il terzo periodo:*

*Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. L'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

ART. 56. – *(Pari opportunità nell'accesso alla carica di membra del Parlamento europeo).* – 1. Per il movimento ed il partito politico che non abbia rispettato l'alternanza dei generi secondo la successione delle candidature prevista dall'articolo 12, settimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto in misura del 30 per cento della somma ad esso spettante. Per ciascuna circoscrizione, oltre la prima, in cui non è rispettata l'alternanza dei generi, la riduzione è cumulativamente aumentata dell'1,5 per cento della somma spettante. Ai fini del rimborso per le spese elettorali l'obbligo della compresenza dei generi si applica anche alle liste delle circoscrizioni in cui sono assegnati due seggi.

2. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 1 è erogata

ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuta proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i generi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascuno di tali partiti o gruppi politici organizzati.

3. Le somme non assegnate ai sensi del comma 2 costituiscono economia per il bilancio dello Stato nell'esercizio in corso.

**1. 117.** Bernini.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis*). Dopo il sesto comma 4 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: Nessun candidato può essere compreso in più di due liste circoscrizionali ».

**1. 18.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis*). Dopo il sesto comma 4 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: Nessun candidato può essere compreso in più di una liste circoscrizionali ».

**1. 19.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis*). Dopo il sesto comma 4 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: Nessun

candidato può essere compreso in più di tre liste circoscrizionali ».

- 1. 20.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

- 1. 137.** Casini, Vietti, Bottiglione, Volonté, Tassone, Mannino, Libé, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) l'ottavo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: « Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei membri da eleggere nella circoscrizione e comunque non inferiore a tre ».

- 1. 121.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) l'ottavo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: « ogni circoscrizione ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre ».

- 1. 122.** Gozi.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: non minore di tre e non maggiore con le seguenti: non inferiore a tre e non superiore.*

- 1. 121.** Volontà, Mannino, Tassone.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo l'ottavo comma dell'articolo 12, è inserito il seguente:

« partiti o gruppi politici, che si siano presentati con il proprio contrassegno alle

ultime elezioni politiche e abbiano ottenuto rappresentanza parlamentare, possono, all'atto del deposito del proprio contrassegno, dichiarare il collegamento tra di loro. In tal caso, ai soli fini del conseguimento sul piano nazionale di almeno il 5 per Cento dei voti validi espressi, i voti delle liste riferite ai contrassegni collegati vengono sommati, purché in ogni singola circoscrizione sia presente esclusivamente uno dei contrassegni collegati ».

*Conseguentemente, alla lettera h), comma 1-bis, dopo le parole: le liste aggiungere le seguenti: o, nei casi previsti dal comma 8-bis dell'articolo 12, le liste collegate.*

- 1. 123.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis): Al comma nono dell'articolo 12 sostituire le parole: presente in tutte le circoscrizioni con le seguenti: presente in almeno tre circoscrizioni.*

- 1. 121.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f) e g).*

- 1. 139.** Casini, Vietti, Bottiglione, Volonté, Tassone, Mannino, Libé, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente al medesimo comma 1, sopprimere le lettere f), g), e 1).*

- 1. 125.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

- 1. 138.** Casini, Vietti, Bottiglione, Volonté, Tassone, Mannino, Libé, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*d) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

« L'elettore può esprimere, in ogni circoscrizione, fino ad un massimo di due preferenze, a condizione che la seconda sia riferita a un candidato di genere diverso dal primo; nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiori a due, oppure esprima preferenze rivolte a due candidati del medesimo genere, oppure per due candidati non presenti nella medesima lista votata, le preferenze espresse sono considerate nulle ».

- 1. 126.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillota, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo Pollastrini, Castagnetti..

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: « Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere e) e f).*

- 1. 127.** Gozi.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: « L'elettore può esprimere, in ogni circoscrizione, una sola preferenza ».*

- 1. 128.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillota, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo Pollastrini, Castagnetti..

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

« 14. L'elettore può esprimere fino ad una massimo di due preferenze nelle circoscrizioni con più di tre candidati e una sola preferenza nelle circoscrizioni con un numero di candidati uguale o inferiore a tre ».

- 1. 128.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: « L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, una sola preferenza ».*

*Conseguentemente, al comma 1, le lettere f), g) ed l) sopprimerle.*

- 1. 30.** Pisticchio, Costantini, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Palomba.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

- 1. 140.** Casini, Vietti, Buttiglione, Volonté, Tassone, Mannino, Libé, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

*Al comma 1, lettera e) alinea, sostituire le parole: il secondo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente, con le seguenti: dopo il primo comma dell'articolo 15 è aggiunto il seguente.*

- 1. 31.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, dopo le parole: i contrassegni aggiungere le seguenti: di lista.*

- 1. 122.** Volonté, Tassone, Mannino, Libé.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.*

**1. 141.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,95.*

**1. 142.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,9.*

**1. 143.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,85.*

**1. 144.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,8.*

**1. 145.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,75.*

**1. 146.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,7.*

**1. 147.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,65.*

**1. 148.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,6.*

**1. 149.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,55.*

**1. 150.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,5.*

**1. 151.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,45.*

**1. 152.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,4.*

**1. 153.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,35.*

**1. 154.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 4,3.*

**1. 136.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,25.*

**1. 155.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 4,2.*

**1. 135.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,15.*

**1. 156.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 4,1.*

**1. 134.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,05.*

**1. 157.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.*

**1. 158.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,95.*

**1. 159.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,9.*

**1. 137.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,85.*

**1. 160.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,8.*

**1. 130.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,75.*

**1. 161.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,7.*

**1. 129.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,65.*

**1. 162.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,6.*

**1. 128.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,55.*

**1. 163.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,5.*

**1. 127.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,45.*

**1. 164.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,4.*

**1. 126.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,35.*

**1. 163.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,3.*

**1. 125.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,25.*

**1. 170.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,15.*

**1. 171.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,1.*

**1. 123.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,2.*

**1. 124.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al di sotto di ogni contrassegno, in un riquadro contenente tante righe quanti sono i seggi disponibili nella circoscrizione, sono indicati, riga per riga, dall'alto verso il basso, il nome e il cognome dei candidati della relativa lista circoscrizionale secondo l'ordine di presentazione.*

**1. 32.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*1. 33.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*1. 172.** Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**\*\*1. 34.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**\*\*1. 173.** Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*g) Il numero 4) del primo comma dell'articolo 20, è sostituito dal seguente:*

« 4) determina la graduatoria dei candidati che hanno ottenuto un numero di voti di preferenza non inferiore all'8 per cento dei voti validamente espressi a livello circoscrizionale in favore della lista di appartenenza. Se nessun candidato ottiene il suddetto risultato o il numero di candidati che superano tale soglia risulta inferiore al numero di seggi complessivamente spettanti alla lista, la graduatoria per l'assegnazione dei seggi rimanenti segue l'ordine di presentazione della lista ».

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera l).*

**1. 35.** Gozi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**1. 36.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h) dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 21 è inserito il seguente:*

*1-bis) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi.*

**1. 37.** Gozi.

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h) dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 21 è inserito il seguente:*

*1-bis, individua le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi o che hanno conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi.*

**1. 38.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1 per cento.*

**1. 174.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,1 per cento.*

**1. 175.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,2 per cento.*

**1. 176.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,3 per cento.*

**1. 177.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,4 per cento.*

**1. 178.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,5 per cento.*

**1. 179.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,6 per cento.*

**1. 180.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,7 per cento.*

**1. 181.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,8 per cento.*

**1. 182.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,9 per cento.*

**1. 183.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,15 per cento.*

**1. 184.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,25 per cento.*

**1. 185.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,35 per cento.*

**1. 186.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,45 per cento.*

**1. 187.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,55 per cento.*

**1. 188.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,65 per cento.*

**1. 189.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,75 per cento.*

**1. 190.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,85 per cento.*

**1. 191.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,95 per cento.*

**1. 192.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.*

**1. 193.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,1 per cento.*

**1. 194.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,2 per cento.*

**1. 195.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,3 per cento.*

**1. 196.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,4 per cento.*

**1. 197.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,5 per cento.*

**1. 198.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,6 per cento.*

**1. 199.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,7 per cento.*

**1. 200.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,8 per cento.*

**1. 201.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,9 per cento.*

**1. 202.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,15 per cento.*

**1. 203.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,25 per cento.*

**1. 204.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,35 per cento.*

**1. 205.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.



*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,45 per cento.*

**1. 206.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,55 per cento.*

**1. 207.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,65 per cento.*

**1. 208.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,75 per cento.*

**1. 209.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,85 per cento.*

**1. 210.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,95 per cento.*

**1. 211.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.*

**\* 1. 39** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Castagnetti.

*Al comma 1, lettera h), capoverso 1-bis, sostituire le parole: 5 per cento « con le seguenti: 3 per cento.*

**\* 1. 183.** Pisicchio, Costantini, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Palomba.

*Al comma 1, lettera h), capoverso 1-bis), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: tre per cento.*

**\* 1. 41.** Zeller, Brugger.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.*

**\* 1. 212.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,1 per cento.*

**1. 213.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,2 per cento.*

**1. 214.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,3 per cento.*

**1. 215.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,4 per cento.*

**1. 216.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,5 per cento.*

**1. 217.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,6 per cento.*

**1. 218.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,7 per cento.*

**1. 219.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,8 per cento.*

**1. 220.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,9 per cento.*

**1. 221.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,15 per cento.*

**1. 222.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,25 per cento.*

**1. 223.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,35 per cento.*

**1. 224.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,45 per cento.*

**1. 225.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,55 per cento.*

**1. 226.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,65 per cento.*

**1. 227.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,75 per cento.*

**1. 228.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,85 per cento.*

**1. 229.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,95 per cento.*

**1. 230.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera h), capoverso 1-bis), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.*

**\* 1. 42.** Pisicchio, Costantini, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Palomba.

*Al comma 1, lettera h), capoverso comma 1-bis), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.*

**\* 1. 43.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Castagnetti.

*Al comma 1, lettera h), capoverso 1-bis), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: quattro per cento.*

**\* 1. 44.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.*

**\* 1. 231.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,1 per cento.*

**1. 232.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,2 per cento.*

**1. 233.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,3 per cento.*

**1. 234.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,4 per cento.*

**1. 235.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento.*

**1. 236.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,6 per cento.*

**1. 237.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,7 per cento.*

**1. 238.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,8 per cento.*

**1. 239.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,9 per cento.*

**1. 240.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,15 per cento.*

**1. 241.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,25 per cento.*

**1. 242.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,35 per cento.*

**1. 243.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,45 per cento.*

**1. 244.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,55 per cento.*

**1. 245.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,65 per cento.*

**1. 246.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,75 per cento.*

**1. 247.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,85 per cento.*

**1. 248.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,95 per cento.*

**1. 249.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera h), capoverso 1-bis), aggiungere infine le parole: , salvo quanto disposto dall'articolo 12 comma 9.*

**1. 45.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 1-bis, aggiungere infine le parole: , salvo quanto disposto dagli articoli 21 e 22 per la lista di minoranza linguistica.*

**1. 46.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 1-bis, aggiungere infine il seguente periodo: Tale disposizione non si applica per le liste di minoranza linguistica collegate, di cui all'articolo 12, comma 9.*

**1. 47.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**\* 1. 48.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**\* 1. 250.** Casini, Vietti, Bottiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*i) al numero 2) del primo comma dell'articolo 21, primo periodo, sostituire le parole: «procede al riparto dei seggi tra le liste» con le seguenti: «tra le liste di cui al numero 1-bis) procede al riparto dei seggi».*

**1. 251.** Casini, Vietti, Bottiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

*Al comma 1, lettera i), sostituire l'alinea con il seguente: il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il capoverso numero 2).*

**1. 49.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

*Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 2) con il seguente:*

*«2) tra le liste di cui al numero 1-bis) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per*

tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale; ».

**1. 50.** Pisicchio, Costantini, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Palomba.

*Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 2) con il seguente:*

« 2) tra le liste di cui al numero 1-bis) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascurò la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità diresti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale; ».

**1. 51.** Luciano Dussin.

*Al comma 1, lettera i), numero 2), sostituire, ove ricorre, la parola: ciascuna con la seguente: ogni.*

**1. 252.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), al numero 2), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:*

L'Ufficio elettorale nazionale, prima di procedere alla ripartizione dei seggi fra le liste ammesse, assegna un seggio alla lista di minoranza linguistica che ha ottenuto almeno 100.000 voti in sede nazionale.

*Conseguentemente al secondo periodo del medesimo punto 2) sostituire le parole: A tal fine divide con le seguenti: Divide quindi.*

**1. 52.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, lettera i), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: da assegnare con le seguenti: da attribuire.*

**1. 253.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: a concorrenza del numero di con le seguenti: a raggiungere il numero di.*

**1. 254.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 2), secondo periodo, sostituire la parola: sceglie con la seguente: individua.*

**1. 255.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 2), terzo periodo, sostituire la parola: compresi con la seguente: inclusi.*

**1. 256.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: è attribuito con le seguenti: è assegnato.*

**1. 257.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 2), ultimo periodo, sostituire la parola: ottenuto con la seguente: conseguito.*

**1. 258.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: e, a parità di quest'ultima, per sorteggio con le seguenti: . In caso di cifre elettorali pari si procede al sorteggio.*

**1. 259.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 2), terzo periodo, sostituire le parole: Ciascuna lista, o gruppo di liste, ottiene con le seguenti: Ad ogni lista, o gruppo di liste, sono assegnati.*

**1. 260.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), capoverso 3), primo periodo, sostituire la parola: procede con la seguente: seguita.*

**1. 261.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), capoverso 3), primo periodo, sostituire la parola: quindi con la seguente: successivamente.*

**1. 262.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), capoverso 3), primo periodo, sostituire la parola: distribuzione con la seguente: ripartizione.*

**1. 263.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), capoverso 3), primo periodo, sostituire la parola: assegnati con la seguente: attribuiti.*

**1. 264.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), capoverso 3), secondo periodo, sostituire la parola: determina con la seguente: individua.*

**1. 265.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), capoverso 3), secondo periodo, sostituire la parola: ciascuna con la seguente: ogni.*

**1. 266.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), capoverso 3), terzo periodo, sostituire la parola: effettuare con la seguente: eseguire.*

**1. 267.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), capoverso 3), terzo periodo, sostituire la parola: tale con la seguente: detta.*

**1. 268.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), capoverso 3), quinto periodo sostituire la parola: rappresenta con la seguente: delinea.*

**1. 269.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 3), settimo periodo, sostituire le parole: uno per circoscrizione con le seguenti: ognuno per circoscrizione.*

**1. 270.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 3), settimo periodo, sostituire la parola: secondo con la seguente: seguendo.*

**1. 271.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 3), ottavo periodo, sostituire la parola: residui con la seguente: rimasti.*

**1. 272.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 3), ottavo periodo, sostituire la parola: seguendo con la seguente: secondo.*

**1. 273.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 3), ottavo periodo, sostituire la parola: ciascuna con la seguente: ogni.*

**1. 274.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 3), ottavo periodo, sostituire la parola: sino con la seguente: fino.*

**1. 275.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 3), nono periodo, sostituire la parola: fine con la seguente: scopo.*

**1. 276.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 3), decimo periodo, sostituire la parola: assegnazione con la seguente: attribuzione.*

**1. 277.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 3), decimo periodo, sostituire le parole: in base con la seguente: secondo.*

**1. 278.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 3), undicesimo periodo, sostituire le parole: Al termine con le seguenti: Alla fine.*

**1. 279.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 3), undicesimo periodo, sostituire le parole: i migliori con le seguenti: i più alti.*

**1. 280.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 3), dodicesimo periodo, sostituire la parola: medesima con la seguente: stessa.*

**1. 281.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 3), dodicesimo periodo, sostituire le parole: uno per circoscrizione con le seguenti: ciascuno per circoscrizione.*

**1. 282.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 3), dodicesimo periodo, sostituire la parola: seguendo con la seguente: secondo.*

**1. 283.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera i), numero 3), dodicesimo periodo, sostituire le parole: a partire con le seguenti: ad iniziare.*

**1. 284.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**\*1. 53.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**\*1. 54.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**\*1. 285.** Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

**1. 286.** Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

*Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: costituito con la seguente: organizzato.*

**1. 287.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: indicate con la seguente: segnalate.*

**1. 288.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: assegnazione con la seguente: attribuzione.*

**1. 289.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: compongono con la seguente: costituiscono.*

**1. 290.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: riparto con la seguente: distribuzione.*

**1. 291.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: assegnati con la seguente: attribuiti.*

**1. 292.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera m), primo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: attribuire con la seguente: assegnare.*

**1. 293.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera m), primo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: assegnazione con la seguente: distribuzione.*

**1. 294.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera m), primo capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: trascura con la seguente: ignora.*

**1. 295.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera m), primo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: l'eventuale con le seguenti: la probabile.*

**1. 296.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quarto periodo, sostituire la parola: Attribuisce con la seguente: Assegna.*

**1. 297.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: ad ogni con le seguenti: a ciascuna.*

**1. 298.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: dell'assegnazione con le seguenti: della ripartizione.*

**1. 299.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quarto periodo, sostituire la parola: risulti con la seguente: sia.*

**1. 300.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quarto periodo, sostituire la parola: ciascuna con la seguente: ogni.*

**1. 301.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quinto periodo, sostituire la parola: rimangono con la seguente: restano.*

**1. 302.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.



Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quinto periodo, sostituire la parola: attribuire con la seguente: assegnare.

**1. 303.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quinto periodo, sostituire la parola: assegnati con la seguente: ripartiti.

**1. 304.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), secondo capoverso, sostituire la parola: tali con la seguente: dette.

**1. 305.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), ultimo periodo, sostituire la parola: assegnati con la seguente: attribuiti.

**1. 306.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), secondo capoverso terzo comma dell'articolo 22, dopo le

parole: siano stati assegnati sopprimere le parole: nella circoscrizione.

**1. 155.** Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, lettera m), capoverso terzo comma dell'articolo 22, sostituire le parole: almeno due seggi con le seguenti: almeno un seggio.

**1. 156.** Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera m), capoverso terzo comma, sostituire le parole: 50.000, con le seguenti: 25.000.

**1. 157.** Nicco.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

**1. 307.** Casini, Vietti, Bottiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

Circoscrizione	Regioni	Denominazione	Capoluogo
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria Lombardia Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord	Milano
2	Emilia Romagna, Marche Toscana, Umbria Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
3	Campania Puglia, Basilicata, Calabria, Calabria Sicilia Sardegna	Sud-Isole	Napoli

».

**1. 308.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire, la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia Liguria	Nord ovest	Torino
2	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna,	Nord est	Venezia
3	Toscana, Umbria Lazio, Abruzzo, Molise, Marche	Centro	Roma
4	Campania Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia	Sud-Isole	Napoli

».

**1. 309.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria Lombardia Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord	Milano
2	Emilia Romagna, Marche Toscana, Umbria Lazio,	Centro	Roma
3	Abruzzo, Molise, Campania Puglia, Basilicata, Calabria	Sud	Napoli
4	Sicilia	Sicilia	Palermo
5	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

**1. 310.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria Lombardia	Nord ovest	Milano
2	Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Emilia-Romagna	Veneto Trentino AA e Friuli V.G. e Emilia Romagna	Venezia
3	Toscana, Marche Umbria e Lazio	Centro	Roma
4	Abruzzo, Molise e Campania	Abruzzo, Molise e Campania	Napoli
5	Puglia, Basilicata e Calabria	Puglia Basilicata e Calabria	Bari
6	Sicilia e Sardegna	Isole	Palermo

».

**1. 311.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche Toscana, Umbria	Centro-Sud	Roma
5	Lazio, Abruzzo, Molise e Campania	Centro-sud	Roma
6	Puglia, Basilicata, Calabria Sicilia Sardegna	Sud-Isole	Bari

».

**1. 312.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), con la dalla seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria Lombardia	Nord ovest	Milano
2	Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Emilia-Romagna	Veneto Trentino AA e Friuli V.G. e Emilia Romagna	Venezia
3	Toscana, Marche Umbria e Lazio	Centro	Roma
4	Abruzzo, Molise e Campania	Abruzzo, Molise e Campania	Napoli
5	Puglia, Basilicata e Calabria	Puglia, basilicata e Calabria	Roma
6	Sicilia	Sicilia	Palermo
7	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 313. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia, Trentino-Alto Adige	Lombardia, Trentino-Alto Adige	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
6	Campania, Puglia Basilicata, Calabria	Sud	Napoli
7	Sicilia, Sardegna	Isole	Palermo

».

1. 314. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia, Trentino-Alto Adige	Lombardia, Trentino-Alto Adige	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
6	Campania, Puglia Basilicata, Calabria	Sud	Napoli
7	Sicilia	Sicilia	Palermo
8	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

**1. 315.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
7	Campania, Puglia, Basilicata, Calabria	Sud	Napoli
8	Sardegna, Sicilia	Isole	Palermo

».

**1. 316.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria, Lazio	Centro	Roma
6	Abruzzo, Molise Campania	Centro-Sud	Napoli
7	Puglia, Basilicata Calabria	Sud	Bari
8	Sardegna, Sicilia	Isole	Palermo

».

1. 317. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria, Lazio	Toscana, Lazio e Umbria	Roma
6	Abruzzo, Molise Campania	Centro-Sud	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Sud	Bari
9	Sardegna, Sicilia	Isole	Palermo

».

1. 318. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Sud	Bari
9	Sardegna, Sicilia	Isole	Palermo

1. 319. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia	Nord ovest	Milano
2	Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	Venezia
3	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna e Toscana	Bologna
4	Marche, Umbria e Lazio	Marche e Umbria e Lazio	Roma
5	Abruzzo, Molise e Campania	Abruzzo, Molise e Campania	Napoli
6	Puglia	Puglia	Bari

7	Basilicata, Calabria	Basilicata e Calabria	Catanzaro
8	Sicilia	Sicilia	Palermo
9	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 320. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia	Nord ovest	Milano
2	Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	Venezia
3	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna e Toscana	Bologna
4	Marche, Umbria e Lazio	Marche e Umbria e Lazio	Roma
5	Abruzzo, Molise e Campania	Abruzzo, Molise e Campania	Napoli
6	Puglia	Puglia	Bari
7	Basilicata, Calabria	Basilicata e Calabria	Catanzaro
8	Sicilia	Sicilia	Palermo
9	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 321. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano



3	Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche, Toscana	Emilia-Romagna Marche e Toscana	Bologna
5	Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise	Centro	Roma
6	Campania, Calabria e Basilicata	Campania, Calabria e Basilicata	Napoli
7	Puglia	Puglia	Bari
8	Sicilia	Sicilia	Palermo
9	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 322. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia, Liguria Friuli Venezia Giulia	Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia
4	Emilia-Romagna, Toscana, Marche	Emilia-Romagna, Toscana, Marche	Bologna
5	Lazio, Abruzzo, Umbria	Lazio, Abruzzo, Umbria	Roma
6	Campania, Molise	Campania, Molise	Napoli
7	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
8	Sicilia	Sicilia	Palermo
9	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 323. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte, e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino-A.A	Veneto, Trentino-A.A	Venezia
4	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna Toscana	Bologna
5	Marche, Umbria, Abruzzo	Marche, Umbria, Abruzzo	Ancona
6	Lazio, Molise, Campania	Lazio, Molise, Campania	Napoli
7	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
8	Sicilia	Sicilia	Palermo
9	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 324. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera n) sostituire la Tabella A con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Denominazione (Regioni/ Provincie)</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Torino e Aosta (provincia di Torino e provincia di Aosta)	Torino
2	Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	Novara
3	Lombardia 1 (Provincia di Milano)	Milano
4	Lomabardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	Brescia

5	Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	Mantova
6	Trentino-Alto Adige	Trento
7	Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	Verona
8	Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10	Liguria	Genova
11	Emilia-Romagna	Bologna
12	Toscana	Firenze
13	Umbria	Perugia
14	Marche	Ancona
15	Lazio 1 (provincia di Roma)	Roma
16	Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	Frosinone
17	Abruzzi	L'Aquila
18	Molise	Campobasso
19	Campania 1 (provincia di Napoli)	Napoli
20	Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	Benevento
21	Puglia	Bari
22	Basilicata	Potenza
23	Calabria	Catanzaro
24	Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	Palermo
25	Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	Catania
26	Sardegna	Cagliari

».

**1. 60.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, lettera n) sostituire la Tabella A con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizioni elettorali</i>	<i>Denominazione (Regioni/Province)</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte-Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia	Milano
3	Friuli Venezia Giulia	Trieste
4	Trentino-Alto Adige	Trento
5	Veneto	Venezia
6	Liguria	Genova
7	Emilia-Romagna	Bologna
8	Toscana	Firenze
9	Umbria	Perugia
10	Marche	Ancona
11	Lazio	Roma
12	Abruzzo-Molise	L'Aquila
13	Campania	Napoli
14	Puglia	Bari
15	Basilicata-Calabria	Catanzaro
16	Sicilia	Palermo
17	Sardegna	Cagliari

».

**1. 61.** Gozi.

Al comma 1, lettera n), sostituire la Tabella A con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte e Valle d'Aosta	Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
2	Liguria	Liguria	Genova
3	Milano, Monza, Varese, Pavia	Lombardia 1	Milano
4	Sondrio, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona, Mantova	Lombardia 2	Brescia
5	Trentino-Alto Adige e Veneto	Trentino-Alto Adige e Veneto	Venezia

6	Friuli-Venezia Giulia	Friuli-Venezia Giulia	Trieste
7	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna
8	Toscana	Toscana	Firenze
9	Umbria e Marche	Umbria e Marche	Perugia
10	Lazio	Lazio	Roma
11	Abruzzo e Molise	Abruzzo e Molise	L'Aquila
12	Campania	Campania	Napoli
13	Puglia	Puglia	Bari
14	Basilicata e Calabria	Basilicata e Calabria	Catanzaro
15	Sicilia	Sicilia	Palermo
16	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 59. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Sostituire la Tabella A, dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Veneto	Veneto	Venezia
4	Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	Udine
5	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna
6	Toscana	Toscana	Firenze
7	Marche e Umbria	Marche e Umbria	Perugia
8	Lazio	Centro	Roma
9	Abruzzo e Molise	Abruzzo e Molise	L'Aquila
10	Campania	Campania	Napoli

11	Puglia	Puglia	Bari
12	Basilicata e Calabria	Basilicata e Calabria	Catanzaro
14	Sicilia	Sicilia	Palermo
15	Sardegna	Sardegna	Cagliari

**1. 325.** Volonté, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige	Udine
4	Veneto	Veneto	Venezia
5	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna
6	Toscana	Toscana	Firenze
7	Marche, Umbria e Abruzzo	Marche, Umbria e Abruzzo	Ancona
8	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
9	Campania	Campania	Napoli
10	Basilicata e Calabria	Basilicata e Calabria	Napoli
11	Puglia	Puglia	Bari
12	Sicilia	Sicilia	Palermo
13	Sardegna	Sardegna	Cagliari

**1. 327.** Volonté, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano

3	Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige	Udine
4	Veneto	Veneto	Venezia
5	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna
6	Toscana	Toscana	Firenze
7	Marche, Umbria e Abruzzo	Marche, Umbria e Abruzzo	Ancona
8	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
9	Campania	Campania	Napoli
10	Basilicata e Calabria	Basilicata e Calabria	Napoli
11	Puglia	Puglia	Bari
12	Sicilia e Sardegna	Sicilia e Sarde- gna	Palermo

».

**1. 328.** Volonté, Tassone, Mannino, Libè.

*Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige	Udine
4	Veneto	Veneto	Venezia
5	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna
6	Toscana	Toscana	Firenze
7	Marche, Umbria e Abruzzo	Marche, Umbria e Abruzzo	Ancona
8	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
9	Basilicata, Calabria	Basilicata, Cala- bria	Catanzaro
10	Campania, Puglia	Campania Puglia	Napoli

11	Sicilia	Sicilia	Palermo
12	Sardegna	Sardegna	Cagliari

**1. 329.** Volonté, Tassone, Mannino, Libè.

*Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	Torino
2	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia
4	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna
5	Toscana	Toscana	Firenze
6	Marche, Umbria e Abruzzo	Marche, Umbria e Abruzzo	Ancona
7	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
8	Campania	Campania	Napoli
9	Basilicata, Calabria	Basilicata, Cala- bria	Catanzaro
10	Puglia	Puglia	Bari
11	Sicilia	Sicilia	Palermo
12	Sardegna	Sardegna	Cagliari

**1. 330.** Volonté, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera n), sostituire la Tabella A con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	Nord Ovest	Torino
2	Milano, Monza, Varese, Pavia	Lombardia 1	Milano



3	Sondrio, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona, Mantova	Lombardia 2	Brescia
4	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord Est	Venezia
5	Emilia-Romagna Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
6	Toscana e Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
7	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
8	Campania	Campania	Napoli
9	Puglia, Basilicata, Calabria	Sud	Bari
10	Sicilia	Sicilia	Palermo
11	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 58. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Pi-Va	Torino
2	Lombardia-Liguria	Lo-Li	Milano
3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Em-Ma	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Basilicata, Calabria	Calabria e Basilicata	Catanzaro

9	Puglia	Puglia	Bari
10	Sicilia	Sicilia	Palermo
11	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 326. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Udine
4	Veneto	Veneto	Venezia
5	Emilia-Romagna	Emilia Romagna	Bologna
6	Toscana, Umbria	Toscana Umbria	Firenze
7	Marche, Abruzzo,	Marche, Abruzzo	Ancona
8	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
9	Campania	Campania	Napoli
10	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
11	Sicilia, Sardegna	Sicilia, Sardegna	Palermo

1. 331. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Al comma 1, lettera n), sostituire la Tabella A con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano

3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Mar- che	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo	Centro	Roma
7	Campania, Molise	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 62. Santelli.

*Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia Trentino- Alto Adige	Udine
4	Veneto	Veneto	Venezia
5	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna
6	Toscana	Toscana	Firenze
7	Marche, Umbria, Abruzzo	Marche, Umbria, Abruzzo	Ancona
8	Lazio	Lazio	Roma
9	Campania, Molise	Campania, Molise	Napoli
10	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
11	Sicilia, Sardegna	Sicilia, Sardegna	Palermo

1. 332. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Udine
4	Veneto	Veneto	Venezia
5	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna
6	Toscana	Toscana	Firenze
7	Marche, Umbria, Abruzzo	Marche, Umbria, Abruzzo	Ancona
8	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
9	Campania	Campania	Napoli
10	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
11	Sicilia, Sardegna	Sicilia, Sardegna	Palermo

».

**1. 333.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia

4	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna Toscana	Bologna
5	Marche, Umbria, Abruzzo	Marche, Umbria, Abruzzo	Ancona
6	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Basilicata, Calabria	Basilicata, Calabria	Catanzaro
9	Puglia	Puglia	Bari
10	Sicilia	Sicilia	Palermo
11	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 334. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana, Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo e Molise	Centro	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata	Puglia, Basilicata	Bari
9	Calabria	Calabria	Catanzaro
10	Sicilia	Sicilia	Palermo
11	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 335. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Veneto	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia
4	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna Toscana	Bologna
5	Marche, Umbria, Abruzzo	Marche, Umbria, Abruzzo	Ancona
6	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
7	Campania, Basilicata	Campania Basilicata	Napoli
8	Puglia, Calabria	Puglia, Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

**1. 336.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia
4	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna

5	Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo	Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo	Firenze
6	Lazio	Lazio	Roma
7	Campania, Molise	Campania Molise	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 337. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia
4	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna Toscana	Bologna
5	Marche, Umbria, Abruzzo	Marche, Umbria, Abruzzo	Ancona
6	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
7	Campania, Basilicata Calabria	Campania Basilicata Calabria	Napoli
8	Puglia	Puglia	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 338. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia
4	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna Toscana	Bologna
5	Marche, Umbria, Abruzzo	Marche, Umbria, Abruzzo	Ancona
6	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 339. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige	Lombardia, Trentino-Alto Adige Liguria	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Venezia



4	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna Toscana	Bologna
5	Marche, Umbria	Marche, Umbria	Ancona
6	Lazio, Molise, Abruzzo	Lazio, Molise, Abruzzo	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

**1. 340.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino- Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia
4	Liguria Emilia-Romagna	Liguria, Emilia-Romagna	Bologna
5	Marche, Toscana	Marche, Toscana	Ancona
6	Lazio, Umbria	Lazio, Umbria	Roma
7	Campania, Molise Abruzzo	Campania, Molise, Abruzzo	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

**1. 341.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino- Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia
4	Liguria, Emilia-Romagna, Marche	Liguria, Emilia- Romagna, Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana, Umbria	Ancona
6	Lazio, Molise, Abruzzo	Lazio, Molise, Abruzzo	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 342. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto-Trentino-Alto Adige	Veneto Trentino A.A.	Venezia

4	Liguria, Emilia-Romagna, Toscana	Liguria Emilia- Romagna, Toscana	Bologna
5	Marche Umbria	Marche Umbria	Ancona
6	Lazio, Molise Abruzzo,	Lazio, Molise Abruzzo	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

**1. 343.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Lombardia Friuli Venezia Giulia, Trentino A.A.	Milano
3	Veneto	Veneto	Venezia
4	Emilia-Romagna Toscana	Emilia-Romagna Toscana	Bologna
5	Marche, Umbria	Marche Umbria	Ancona
6	Lazio, Molise Abruzzo,	Lazio, Molise, Abruzzo	Ancona
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

**1. 344.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige,	Veneto, Trentino-Alto A.A.	Venezia
4	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna, Toscana	Bologna
5	Marche Umbria	Marche Umbria	Ancona
6	Lazio, Molise Abruzzo	Lazio, Molise Abruzzo	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

**1. 345.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia	Piemonte e Valle d'Aosta Lombardia	Milano
2	Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige	Veneto Trentino A.A. Friuli Venezia Giulia	Venezia
3	Liguria Emilia-Romagna	Liguria Emilia-Romagna	Bologna
4	Toscana Umbria	Toscana Umbria	Firenze
5	Marche, Abruzzo	Marche Abruzzo	Ancona
6	Lazio, Molise	Lazio Molise	Roma

7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

**1. 346.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia Liguria Friuli Venezia Giulia	Lombardia Friuli Venezia Giulia Lombardia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige	Veneto Trentino A.A.	Venezia
4	Emilia-Romagna Toscana	Emilia Romagna Toscana	Bologna
5	Marche Umbria	Marche Umbria	Ancona
6	Lazio, Molise Abruzzo	Lazio Molise Abruzzo	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

**1. 347.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia e Liguria	Lombardia e Liguria	Milano

3	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna,	Emilia-Romagna	Bologna
5	Toscana, Umbria e Marche	Toscana Umbria e Marche	Firenze
6	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia Calabria e Basilicata	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 348. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) è sostituita dalla seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio	Lazio	Roma
7	Campania, Abruzzo e Molise	Centro sud	Napoli
8	Puglia, Calabria e Basilicata	Puglia, Calabria e Basilicata	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 349. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo e Molise	Centro	Roma
7	Campania, Calabria e Basilicata	Campania, Calabria e Basilicata	Napoli
8	Puglia	Puglia	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

**1. 350.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Lombardia e Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma

7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Calabria e Basilicata	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

**1. 351.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna,	Emilia-Romagna	Bologna
5	Toscana, Umbria Marche	Toscana, Marche e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

**1. 352.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Nord est	Venezia



4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo	Centro	Roma
7	Campania e Molise	Campania e Molise	Napoli
8	Puglia, Calabria e Basilicata	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 353. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo	Centro	Roma
7	Campania, Molise e Basilicata	Campania, Molise, Basilicata	Napoli
8	Puglia, Calabria	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 354. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo e Molise	Centro	Roma
7	Campania e Basilicata	Campania e Basilicata	Napoli
8	Puglia, Calabria	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

**1. 355.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia, Trentino-Alto Adige	Lombardia e Trentino-Alto Adige	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo e molise	Centro	Roma

7	Campania e Molise	Campania e Molise	Napoli
8	Puglia, Calabria	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

**1. 356.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia, Trentino-Alto Adige	Lombardia, Trentino-Alto Adige	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo Molise	Centro	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Calabria e Basilicata	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

**1. 357.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Nord ovest	Torino
2	Lombardia, Liguria	Lombardia e Liguria	Milano

3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata e Calabria Basilicata	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 358. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	A	Torino
2	Lombardia, Liguria	B	Milano
3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	C	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	D	Bologna
5	Toscana, Umbria	E	Firenze
6	Lazio, Abruzzo	F	Roma
7	Campania e Molise	G	Napoli
8	Puglia, Basilicata	H	Bari
9	Calabria, Sicilia	I	Palermo
10	Sardegna	L	Cagliari

1. 359. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia Trentino- Alto Adige	Udine
4	Veneto Emilia- Romagna, Marche	Veneto Emilia- Romagna, Marche	Venezia
5	Toscana	Toscana	Firenze
6	Marche Umbria Abruzzo	Marche Umbria Abruzzo	Ancona
7	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
8	Campania	Campania	Napoli
9	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
10	Sicilia Sardegna	Sicilia Sardegna	Palermo

».

**1. 360.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Piemonte, e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia, Liguria	Lombardia Liguria	Milano
3	Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia Trentino- Alto Adige	Udine
4	Veneto Emilia- Romagna,	Veneto Emilia- Romagna,	Venezia
5	Toscana	Toscana	Firenze
6	Marche Umbria Abruzzo	Marche Umbria Abruzzo	Ancona

7	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
8	Campania	Campania	Napoli
9	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
10	Sicilia Sardegna	Sicilia Sardegna	Palermo

**1. 361.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Piemonte, e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia, Liguria	Lombardia Liguria	Milano
3	Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Udine
4	Veneto	Veneto	Venezia
5	Toscana, Emilia Romagna	Toscana Emilia Romagna	Firenze
6	Marche Umbria Abruzzo	Marche Umbria Abruzzo	Ancona
7	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
8	Campania	Campania	Napoli
9	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
10	Sicilia Sardegna	Sicilia Sardegna	Palermo

**1. 362.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	Milano

3	Veneto	Veneto	Udine
4	Emilia-Romagna,	Emilia-Romagna	Bologna
5	Toscana	Toscana	Firenze
6	Marche Umbria Abruzzo	Marche Umbria Abruzzo	Ancona
7	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
8	Campania	Campania	Napoli
9	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
10	Sicilia Sardegna	Sicilia Sardegna	Palermo

**1. 363.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Trentino Alto Adige	Lombardia, Trentino Alto Adige	Milano
3	Veneto Friuli Venezia Giulia	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Venezia
4	Emilia-Romagna,	Emilia- Romagna	Bologna
5	Toscana	Toscana	Firenze
6	Marche Umbria Abruzzo	Marche Umbria Abruzzo	Ancona
7	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
8	Campania	Campania	Napoli
9	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
10	Sicilia Sardegna	Sicilia Sardegna	Palermo

**1. 364.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Trentino Alto Adige	Lombardia, Trentino Alto Adige	Milano
3	Veneto Friuli Venezia Giulia	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Venezia
4	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna Toscana	Bologna
5	Marche Umbria Abruzzo	Marche Umbria Abruzzo	Ancona
6	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
9	Sicilia Sardegna	Sicilia Sardegna	Palermo

».

**1. 365.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Trentino Alto Adige	Lombardia, Trentino Alto Adige	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Venezia
4	Emilia-Romagna,	Emilia-Romagna	Bologna



5	Toscana	Toscana	Firenze
6	Marche Umbria Abruzzo	Marche Umbria Abruzzo	Ancona
7	Lazio	Lazio	Roma
8	Campania, Molise	Campania Molise	Napoli
9	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
10	Sicilia Sardegna	Sicilia Sardegna	Palermo

».

**1. 366.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

*Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:*

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Trentino Alto Adige	Lombardia, Trentino Alto Adige	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Venezia
4	Emilia-Romagna,	Emilia- Romagna	Bologna
5	Toscana	Toscana	Firenze
6	Marche Umbria Abruzzo, Molise	Marche Umbria Abruzzo Molise	Ancona
7	Lazio	Lazio	Roma
8	Campania	Campania Molise	Napoli
9	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
10	Sicilia Sardegna	Sicilia Sardegna	Palermo

».

**1. 367.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1. 368. Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, lettera o), sostituire la Tabella B, all'Allegato 2, è sostituita dalla seguente:

**MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO  
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA  
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA**

Parte I	Parte II	Parte III	Parte VI																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; border: none;">1</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> </table>	1	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; border: none;">2</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> </table>	2	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; border: none;">3</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> </table>	3	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; border: none;">4</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> </table>	4	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; border: none;">5</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> </table>	5	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; border: none;">6</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> </table>	6	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	<p>→ NOME E COGNOME</p>
1																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
2																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
3																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
4																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
5																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
6																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; border: none;">7</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> </table>	7	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; border: none;">8</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> </table>	8	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; border: none;">9</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> </table>	9	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; border: none;">10</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> </table>	10	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; border: none;">11</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> </table>	11	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; border: none;">12</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> <tr><td style="border: none;">Nome Cognome</td></tr> </table>	12	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	Nome Cognome	
7																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
8																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
9																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
10																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
11																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
12																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								
Nome Cognome																																																																								

1. 63. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovannelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

p) dopo l'articolo 24, sono inseriti i seguenti:

« TITOLO V-bis

ELEZIONI PRIMARIE

ART. 24-bis.

(Elezioni primarie per la selezione dei candidati).

1. I partiti politici possono promuovere elezioni primarie per la designazione dei

candidati alle elezioni dei membri spettanti all'Italia del Parlamento europeo.

2. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie gli elettori e le elettrici che risultano iscritti al partito politico che ha promosso le elezioni primarie stesse.

3. Unitamente alla richiesta di indizione delle elezioni primarie di cui all'articolo 24-ter, comma 1, ciascun partito politico può adottare un regolamento che preveda l'estensione del diritto di voto anche ad altri soggetti, specificandone le modalità.

4. Le elezioni primarie si tengono a scrutinio segreto, rispettando i principi di personalità e libertà del voto.

5. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Unitamente alla richiesta di indizione delle elezioni primarie di cui all'articolo 24-ter, comma 1, ciascun partito politico adotta un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale che assicuri condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese.

ART. 24-ter.

*(Modalità di svolgimento delle elezioni primarie).*

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, il legale rappresentante di un partito politico può segnalare all'ufficio elettorale nazionale l'indizione di elezioni primarie per la designazione delle candidature a membro del Parlamento Europeo, presentando un regolamento generale e i regolamenti di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 24-bis.

2. L'ufficio elettorale nazionale stabilisce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni primarie, previo consenso del soggetto che ha formulato la richiesta di cui al comma 1, sentiti il prefetto e il sindaco del comune in cui si svolgono le elezioni stesse.

3. L'ufficio elettorale nazionale provvede a dare comunicazione ai cittadini della data di svolgimento delle elezioni primarie e delle sue modalità mediante affissioni pubbliche.

4. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1.

ART. 24-quater.

*(Modalità di presentazione delle candidature alle elezioni primarie ed esiti).*

1. Il regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter determina le modalità generali di presentazione delle candidature alle elezioni primarie garantendo che le liste siano costituite da un numero eguale di membri per ciascun genere.

2. Possono candidarsi alle elezioni primarie gli iscritti al partito politico che ha indette che risultano inseriti nelle liste elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo e che sono sostenuti da un numero di presentatori stabilito dal regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter.

3. Possono altresì candidarsi alle elezioni primarie gli elettori iscritti nelle liste elettorali per il rinnovo degli organi di cui ai commi 2 che ne fanno richiesta e sono sostenuti da un numero di presentatori stabilito dal regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter. Il medesimo regolamento prevede tassativamente i casi in cui può essere negata la candidatura di tali soggetti alle elezioni primarie.

4. Per la selezione finale dei candidati ai fini della composizione delle liste, è stabilita una graduatoria e sono selezionati i candidati o le candidate che hanno ottenuto più voti. Le graduatorie possono essere modificate ai fini esclusivi del rispetto di eventuali quote di genere, che comunque non possono mai comportare una penalizzazione della posizione in graduatoria di esponenti del genere sottorappresentato.

5. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante selezionato subentra il primo dei non eletti.

6. In caso di presunte irregolarità, gli aspiranti candidati possono presentare ricorso al comitato dei garanti di cui all'articolo 24-quinquies. I tempi e le modalità di presentazione dei ricorsi sono determinati dallo regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter.

## ART. 24-quinquies.

(Comitato dei garanti e costituzione del seggio elettorale).

1. Il regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter deve prevedere l'istituzione di un comitato dei garanti, composto assicurando il pluralismo interno dei singoli soggetti politici. Il comitato ha il compito di vigilare sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie e sul rispetto dei regolamenti di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 24-bis.

2. Il comitato dei garanti procede alla costituzione dei seggi elettorali che possono essere localizzati in strutture di partito o in pubblici, di concerto con gli uffici elettorali competenti e sentiti il prefetto e il sindaco del comune in cui si svolgono le elezioni stesse.

3. Il seggio elettorale è costituito da un numero dispari di componenti designati dai partiti politici richiedenti, salvo il presidente che è designato dall'ufficio elettorale competente. Il seggio elettorale è competente a effettuare lo spoglio e a decidere su tutte le questioni che insorgono durante lo svolgimento delle elezioni. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori designati una volta concluse le operazioni di voto. I candidati possono assistere allo scrutinio o nominare un proprio rappresentante per assistervi.

5. I risultati dello spoglio sono trasmessi all'ufficio elettorale competente unitamente ad una relazione del presidente del seggio circa la regolarità delle operazioni elettorali.

6. L'ufficio elettorale competente decide in maniera definitiva su ogni ricorso relativo al regolare svolgimento delle elezioni primarie.

## ART. 24-sexties.

(Rimborsi elettorali).

1. Per i partiti che decidono di non avvalersi delle modalità di selezione delle

candidature di cui agli articoli 24-ter, 24-quater, 24-quinquies e 24-sexties per le elezioni dei membri spettanti all'Italia del Parlamento europeo, l'entità del rimborso delle spese elettorali previsto dalla legge 3 giugno 1999, n. 157 è diminuito di una quota pari al 20 per cento ».

1. 64. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

*Aggiungere, infine, il seguente articolo:*

## ART. 1-bis.

Nel caso in cui le elezioni europee cadano nello stesso anno in cui sono previste consultazioni referendarie nazionali ai sensi dell'articolo 75 o 138 della Costituzione, la consultazione referendaria è indetta nella stessa domenica nella quale si svolgono, in tutto o in parte, le elezioni europee.

1. 01. Arturo Mario Luigi Parisi, Barbi, La Forgia, Recchia, Santagata.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: « Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica »;

b) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« ART. 7-bis. – (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni al Parlamento Europeo). – 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato per le elezioni al Parlamento Europeo

non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 104.000 per ogni circoscrizione elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,02 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni elettorali nei quali il candidato si presenta.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e seguenti, si applicano anche per le elezioni al Parlamento Europeo ».

c) il titolo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: « Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica »;

d) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

« ART. 10-bis. — (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei partiti o movimenti per le elezioni al Parlamento Europeo). — 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione al Parlamento Europeo, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 2,00 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per il Parlamento Europeo »;

e) all'articolo 15 comma 6, dopo le parole: « articolo 7, comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e dall'articolo 7-bis »;

f) all'articolo 15 comma 16, dopo le parole: « articolo 10 » sono aggiunte le seguenti: « e dall'articolo 10-bis ».

#### 1. 02. Zaccaria.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.

Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati

e al Senato della Repubblica, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 20-ter.

*(Richiesta ai candidati da parte dei partiti di contributi obbligatori e preventivi per il sostegno della campagna elettorale per le elezioni per il Parlamento Europeo).*

1. È illecita la richiesta da parte dei partiti ai candidati di qualsiasi forma di contributo obbligatorio e preventivo per il sostegno della campagna elettorale europea.

2. Quanto richiesto a questo titolo potrà essere comunque ripetuto entro un anno dal termine del mandato elettorale di riferimento.

3. Un contributo economico successivo al risultato elettorale potrà essere richiesto in misura non superiore alla differenza tra il massimo della spesa elettorale consentita al singoli candidati ed i rimborsi stabiliti dalla legge per ogni singolo candidato.

4. Anche in questo caso la somma richiesta in eccedenza potrà essere ripetuta entro il termine di cui al comma due ».

#### 1. 03. Zaccaria.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Ricorso al giudice amministrativo).*

Dopo l'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. Il tribunale amministrativo regionale è competente a decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti con cui l'Ufficio elettorale centrale nazionale abbia confermato la ricusazione di contrassegni, liste o candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo. Per la decisione sui ricorsi di cui al presente articolo sono costituite presso ciascun tribunale amministrativo regionale apposite sezioni specializzate. Avverso i provvedimenti di ricusazione di contrassegni può essere presentato ricorso,

entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione del provvedimento impugnato, al tribunale amministrativo regionale del Lazio. Avverso i provvedimenti di eliminazione di liste o singoli candidati può essere presentato ricorso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione del provvedimento impugnato, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio in relazione alla circoscrizione elettorale interessata. Il presidente del tribunale amministrativo regionale fissa in via d'urgenza l'udienza entro le 48 ore successive al deposito del ricorso. All'udienza stabilita il tribunale, udita la relazione del giudice relatore, sentite le parti se presenti, subito dopo la discussione decide la causa in camera di consiglio, con sentenza inappellabile il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente. Non sono consentiti rinvii dell'udienza di trattazione, né è consentito al tribunale amministrativo regionale disporre di mezzi istruttori salvo che gli stessi si risolvano nella acquisizione agli atti di documentazione esibita dalle parti. Per i giudizi previsti dal presente articolo non è necessario il ministero di avvocato e i relativi atti sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria. Qualora la sentenza disponga la riammissione del contrassegno, della lista o del singolo candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale amministrativo regionale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio elettorale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale rigetta l'opposizione di un partito o gruppo politico

organizzato avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il proprio contrassegno può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni »;

b) all'articolo 23, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la ricusazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso possono presentare ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni »;

c) all'articolo 24, dopo le parole: « la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale », sono inserite le seguenti: « ovvero del tribunale amministrativo regionale »;

d) all'articolo 87, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non spetta alla Camera dei deputati pronunciarsi sui ricorsi o reclami avverso atti del procedimento elettorale preparatorio, sui quali decidono in via definitiva gli organi previsti dalle disposizioni del titolo III del presente testo unico ».

3. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso possono presentare ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni »;

b) all'articolo 11, dopo le parole: « la comunicazione della decisione dell'Ufficio

centrale nazionale», sono inserite le seguenti: « ovvero del tribunale amministrativo regionale ».

4. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, il depositante può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati »;

b) all'articolo 13, al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Contro le decisioni con le quali l'Ufficio elettorale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso possono presentare ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 23, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati ».

#### 1. 04. Stracquadiano.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

##### ART. 1.

*(Norme in materia di contenzioso elettorale).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della

Camera dei deputati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale rigetti l'opposizione di un partito o gruppo politico organizzato avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il proprio contrassegno può essere presentato ricorso al tribunale civile di Roma entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso è presentato dal rappresentante effettivo o supplente del partito o gruppo politico designato al deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione del contrassegno, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, a tutti gli uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'articolo 13, nonché farsi menzione nel verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile »;

b) all'articolo 23, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione elettorale interessata. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione della lista o del candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere

data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio centrale circoscrizionale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile »;

c) all'articolo 24, dopo le parole: « la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale », sono inserite le seguenti: « ovvero del tribunale »;

d) all'articolo 87, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non spetta alla Camera dei deputati pronunciarsi sui ricorsi o reclami avverso atti del procedimento elettorale preparatorio, sui quali decidono in via definitiva gli organi previsti dalle disposizioni del titolo III del presente testo unico ».

2. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la ricusazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione interessata. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione della lista o del candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio elettorale regionale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale. Ai giudizi previsti dal presente

articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile »;

b) all'articolo 11, dopo le parole: « la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale », sono inserite le seguenti: « ovvero del tribunale ».

3. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, il depositante può presentare ricorso al tribunale civile di Roma entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio elettorale nazionale. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati »;

b) all'articolo 13, al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Contro le decisioni con le quali l'Ufficio elettorale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio elettorale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione elettorale interessata. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 23, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati ».

*Conseguentemente, al Titolo della legge aggiungere in fine le seguenti parole: e norme in materia di contenzioso elettorale.*

**1. 05.** Amici, Bressa.



## ART. AGGIUNTIVO.

(Ricorso al giudice ordinario).

« 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale rigetti l'opposizione di un partito o gruppo politico organizzato avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il proprio contrassegno può essere presentato ricorso al tribunale civile di Roma entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso è presentato dal rappresentante effettivo o supplente del partito o gruppo politico designato al deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione del contrassegno, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, a tutti gli uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'articolo 13, nonché farsi menzione nel verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile »;

b) all'articolo 23, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale, possono

presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione elettorale interessata. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione della lista o del candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio centrale circoscrizionale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile »;

c) all'articolo 24, dopo le parole: « la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale », sono inserite le seguenti: « ovvero del tribunale »;

d) all'articolo 87, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non spetta alla Camera dei deputati pronunciarsi sui ricorsi o reclami avverso atti del procedimento elettorale preparatorio, sui quali decidono in via definitiva gli organi previsti dalle disposizioni del titolo III del presente testo unico ».

2. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la ricusazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione interessata. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappel-

labile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione della lista o del candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio elettorale regionale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile »;

b) all'articolo 11, dopo le parole: « la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale », sono inserite le seguenti: « ovvero del tribunale ».

3. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, il depositante può presentare ricorso al tribunale civile di Roma entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio elettorale nazionale. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati »;

b) all'articolo 13, al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Contro le decisioni con le quali l'Ufficio elettorale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio elettorale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione elettorale interessata. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 23, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati ».

#### 1. 06. Stracquadanio.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

#### ART. 1-bis.

*(Disciplina dell'attività dei partiti politici).*

1. È istituito presso la Corte costituzionale il registro dei partiti politici.

2. È fatto obbligo ai cittadini che si associano in partito politico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione di depositare lo statuto, con gli eventuali regolamenti integrativi e le modificazioni successive e con la sottoscrizione autentica del presidente e del segretario, presso il registro di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data del deposito dello statuto il partito politico acquista la personalità giuridica di diritto privato.

4. Lo statuto deve indicare numero, composizione e attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo del partito, disciplinare le procedure di ammissione, recesso ed esclusione dei singoli membri, nonché includere garanzie democratiche per la convocazione, lo svolgimento e le decisioni degli organi centrali e periferici. Requisiti inderogabili per l'ammissione e la permanenza nel partito sono in ogni caso la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici.

5. L'elezione a cariche interne di partito, la designazione di candidati a cariche pubbliche elettive e l'approvazione delle relative liste nonché le votazioni che importano valutazioni su persone avvengono a scrutinio segreto.

6. La rappresentanza delle minoranze in tutti gli organi deliberativi e di controllo è assicurata mediante il divieto di votare per più di due terzi degli eligendi.

7. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alla formazione di comitati elettorali o di altri organi straordinari o transitori.

8. Decorso un trimestre dalla scadenza del mandato di qualsiasi organo elettivo interno del partito, l'assemblea o il congresso competenti ai sensi dello statuto a procedere alla rinnovazione possono essere indetti, rispettivamente, da un decimo degli aderenti iscritti o delle organizzazioni di base interessate.

9. Decorso il termine massimo previsto dallo statuto per la durata delle gestioni commissariali, e in ogni caso decorso un semestre dalla nomina, ogni potere dei commissari cessa di pieno diritto e rivivono nella pienezza dei loro poteri gli organi precedentemente disciolti, salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di convocazione di cui al comma precedente.

10. Le deliberazioni del congresso o dell'assemblea nazionale concernenti l'elezione degli organi interni del congresso, le conclusioni in ordine alla verifica dei poteri, le modificazioni dello statuto o di regolamenti integrativi, le eventuali delegazioni di poteri propri del congresso ad altri organi e l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione che lo accompagna devono risultare da apposito verbale, redatto da un notaio.

11. Nel termine di tre giorni dalla fine delle operazioni congressuali, unitamente alle osservazioni e alle deduzioni che ogni membro del congresso o dell'assemblea nonché di ogni organizzazione del partito possono fare pervenire entro il secondo giorno perché siano ad esso allegate, il verbale è trasmesso alla cancelleria della Corte costituzionale, dove rimane liberamente accessibile unitamente alle osservazioni e alle deduzioni che entro un mese dalla data dell'avvenuto deposito gli stessi aventi diritto possono far allegare.

12. Un decimo dei membri del congresso, dell'assemblea o dell'organo interno al partito cui spetti ai sensi dello statuto procedere alla formazione di liste o alla designazione dei candidati per le elezioni al Parlamento della Repubblica, alle assemblee regionali e ai consigli provinciali e comunali può richiedere l'intervento di un notaio, nonché provvedervi a proprie cura e spese in caso di rifiuto o di inerzia. Il notaio accerta l'osservanza delle

norme prescritte per la valida costituzione dell'adunanza e redige il processo verbale, facendo altresì constatare le contestazioni eventualmente sorte.

13. Ogni membro del partito può ottenere a proprie spese copia autentica del verbale redatto ai sensi del comma precedente, unitamente alle osservazioni eventualmente pervenute da parte di un membro dell'assemblea, del congresso o di un organo interno, anche non intervenuto all'adunanza, entro due giorni dalla sua chiusura o entro ventiquattro ore dal suo aggiornamento.

14. Presso ogni organizzazione territoriale del partito, nonché nella sede centrale, è istituito un collegio probivirale o una corte statutaria, eletto secondo le norme dello statuto, rispettivamente, dall'assemblea o dal congresso locale competenti ai sensi dello statuto medesimo ovvero dal congresso nazionale. Tali organi di controllo, su denuncia o ricorso motivato di un iscritto o di un organo del partito investito di poteri deliberativi o esecutivi, hanno competenza esclusiva in materia di disciplina e di interpretazione delle norme statutarie o regolamentari.

15. Non può fare parte degli organi di controllo di cui al comma precedente l'iscritto al partito che riveste cariche interne di altro tipo. Avverso le pronunce di tali organi, emesse previo contraddittorio, è ammesso ricorso sempre e in ogni caso direttamente all'organo centrale, che si pronuncia, in tale caso, in prima e unica istanza.

16. Le decisioni del collegio probivirale o della corte statutaria centrale sono depositate presso la cancelleria della Corte costituzionale.

17. Nessuna modificazione degli statuti e dei regolamenti integrativi può essere validamente invocata nel corso di un procedimento giudiziario se non è stata debitamente depositata presso la cancelleria della Corte costituzionale ai sensi del comma 2.

18. È nulla di diritto ogni disposizione di statuto che contenga sanzioni nonché ogni sanzione comminata a carico dell'iscritto al partito che adisca le vie giu-

diziarie per far valere diritti tutelati da disposizioni della presente legge o di altre norme vigenti.

19. Le disposizioni della presente legge non sono derogabili dai singoli statuti o regolamenti integrativi. Norme penali speciali determinano le sanzioni per l'omesso deposito degli atti di partito di cui alla presente legge. Tale deposito condiziona altresì la corresponsione degli eventuali contributi pubblici disposti con legge in favore dei partiti politici.

20. I beni mobili e immobili del partito devono essere ad esso intestati.

21. I titoli intestati al partito devono sempre essere nominativi, anche se titoli di Stato o emessi all'estero o nelle regioni a statuto speciale la cui legislazione ammette titoli al portatore.

**1. 07.** Pisicchio.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

ART. 2. — 1. Il comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, è sostituito del seguente:

« 2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei

rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale ».

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, è sostituito del seguente:

« 3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale ».

**1. 08.** Luciano Dussin.

**(Inammissibile)**